

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ICS

Testo attuale

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. [omissis]
2. Il soggetto gestore della struttura ricettiva non assume il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. n. 600/1973, ma è tenuto all'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno e deve fornire al comune la dichiarazione di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento oltre che ogni altro obbligo strumentale che si renda necessario alla riscossione dell'imposta

Testo modificato

Articolo 3

Soggetto passivo e agenti contabili

1. [omissis]
2. Il soggetto gestore della struttura ricettiva non assume il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. n. 600/1973, ma *assume la funzione di agente contabile ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000* ed è tenuto all'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento ed a ogni altro obbligo strumentale che si renda necessario alla riscossione dell'imposta.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ICS

Testo attuale

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. [omissis]

Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Monopoli e più precisamente:

- *entro il 30 aprile per le presenze / incassi registratisi nel trimestre gennaio - marzo;*
- *entro il 31 luglio per le presenze / incassi registratisi nel trimestre aprile - giugno;*
- *entro il 31 ottobre per le presenze / incassi registratisi nel trimestre luglio - settembre;*
- *entro il 31 gennaio per le presenze / incassi registratisi nel trimestre ottobre - dicembre.*

3 - 5. [omissis]

Testo modificato

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. [omissis]

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Monopoli e più precisamente:

- *entro il 16 aprile, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre gennaio-marzo del medesimo anno;*
- *entro il 16 luglio, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre aprile-giugno del medesimo anno;*
- *entro il 16 ottobre, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre luglio-settembre del medesimo anno;*
- *entro il 16 gennaio, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre ottobre-dicembre del precedente anno.*

3 - 5. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ICS

Testo attuale

Articolo 9 Sanzioni

1. *Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.*
2. *Per l'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta e per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale da rendersi al Comune da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, nella misura prevista rispettivamente dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 473 del 1997, con il limite massimo di euro 500,00 per ciascuna violazione.*
3. *Per la violazione all'obbligo di informazione ai clienti da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 51,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Testo modificato

Articolo 9 Sanzioni

1. *Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo d'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.*
2. *Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*